SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1972

(Notturna)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni: (1)

« Modifiche all'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente il trattamento dei pubblici esercizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto » **(480)**.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* *Pag.* 135, 137, 141 e *passim*
BACCHI 149, 153, 155
BELOTTI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 140, 145, 148 e *passim*
BORSARI . . . . . 138, 140, 142 e *passim*
DE LUCA 148, 151
LEPRE 152
PAZIENZA 143, 150
POERIO 152, 155, 156
RICCI . . . . . 136, 137, 153 e *passim*
SEGNANA . . . . . 137, 138, 142 e *passim*
ZUGNO . . . . . 141, 142, 149 e *passim*

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il trattamento dei pubblici esercizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ».

La seduta ha inizio alle ore 21.

B O R R A C C I N O , *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente il trattamento dei pubblici esercizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto »

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente il trattamento dei pubblici esercizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto », sul quale riferirò io stesso.

Sarò molto succinto, anche perchè non sono molti i quesiti che emergono dall'esame del testo in discussione. Debbo però sottolineare che questo è il primo provvedimen-

to che modifica quel complesso di leggi, che chiamiamo leggi deleganti al Ministro delle finanze i poteri per l'attuazione della riforma tributaria. Si tratta della prima modifica che introduciamo in questa architettura e debbo dire che il problema non è tanto importante per il contenuto del provvedimento in sè, quanto per il dubbio che potrebbe essere avanzato riguardo alla copertura del minore gettito che la riduzione dal 12 al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto comporta.

I colleghi sanno che il penultimo comma dell'articolo 17 della legge n. 825 provvede a coprire il minor gettito derivante dalla soppressione dei tributi e da talune imputazioni particolari di spesa attraverso la previsione — cui abbiamo dato valore di norma giuridica — che tutti i nuovi tributi quanto meno garantiscano il volume di entrata precedente e coprano quindi le nuove spese. Dice, infatti, il penultimo comma dell'articolo 17 della legge n. 825: « All'onere derivante dai provvedimenti che saranno emanati nell'esercizio della delega si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei tributi esistenti e di quelli di nuova istituzione in relazione all'aumento del reddito nazionale secondo le previsioni del programma economico nazionale ».

Bisogna riconoscere che il provvedimento al nostro esame non è emanato formalmente nell'esercizio della delega: è un provvedimento che riduce, secondo un conteggio che uffici del Ministero delle finanze mi hanno inviato, le entrate di 45 miliardi di lire. Allora, secondo la lettera della norma e ragionando in concreto dovremmo dire: approviamo questa riduzione, che in fondo viene a soddisfare anche il voto di tutte le parti del Parlamento, ma inseriamo un articolo che preveda come far fronte a questa minore entrata.

Ciò premesso, vado alla sostanza e rilevo che la particolare forma di copertura — cui ho accennato —, ci persuada completamente o solo in parte, è divenuta legge e riguarda i provvedimenti emanati dalla data di entrata in vigore di una norma che, a mio giudizio, comprende e comprenderà nella sua unitarietà la fase di trapasso dalle vecchie entrate alle nuove. In sostanza, il Governo, quando ha presentato questo disegno di legge ha riconosciuto che l'imposizione del 12 per cento non era in armonia con quelle che erano le finalità della riforma tributaria.

In linea generale non ho altro da dire. Ho sollevato un problema che mi sembrava indispensabile approfondire. Aggiungo che mi è stata preannunciata la presentazione di emendamenti. Ai colleghi che mi hanno informato di questo proposito, chiedo di voler presentare le loro proposte, in modo che il rappresentante del Governo possa esaminarle. Concludo facendo presente che dobbiamo cercare di approvare possibilmente questa sera il disegno di legge, in modo che la Camera dei deputati possa esaminarlo con una certa comodità e rinviarlo a noi, ove ne ravvisasse l'opportunità, con eventuali modifiche introdotte.

Dichiaro aperta la discussione generale.

R I C C I . Prima di entrare nel merito del problema, desidero essere confortato in un ricordo che credo di avere circa la discussione relativa alla riduzione dell'aliquota per le consumazioni effettuate nei ristoranti annessi agli alberghi. Mi pare, se non mi tradisce la memoria, che a proporla fu il nostro vicepresidente Segnana, il quale dette una certa giustificazione a questa richiesta. In quella sede si discusse se adottare un provvedimento per tutte le consumazioni che venivano effettuate nei pubblici esercizi; mi pare che venne data una motivazione, al momento ritenuta valida ma che io non ricordo, in base alla quale si convenne che i cibi e le bevande consumate nei ristoranti annessi agli alberghi potevano rientrare in una certa disciplina che, però, non era estensibile ai semplici ristoranti, ai semplici bar, eccetera. Se mi venisse rinfrescata a questo proposito la memoria, probabilmente mi potrei orientare in una maniera anzichè in un'altra.

Credo di capire che il conto dell'albergo è globale e pertanto comprende l'intera spesa; altrimenti si dovrebbero fare altri tipi di contabilità.

S E G N A N A . Credo di poter spiegare quanto dice il senatore Ricci.

R I C C I . Lo so, senatore Segnana, ma preferirei che me lo spiegasse più tardi.

L'altra questione che vorrei fare, onorevole Presidente, è questa, se lei lo consente: quando ci espone la relazione su taluni provvedimenti, da un lato lei ci chiede di approvarli, dall'altro ci mette davanti a scrupoli di coscienza; infatti quando lei richiama la nostra attenzione sul fatto che un provvedimento di questo genere comporta una minore entrata di 45 miliardi di lire e non è nemmeno molto certo sui suggerimenti da dare per garantire la copertura, noi della Commissione finanze e tesoro dobbiamo attenerci all'articolo 81 della Costituzione, proprio perchè, come componenti di questa Commissione, dobbiamo essere garanti del regolare equilibrio fra spesa ed entrate, fra copertura e spesa.

Pertanto io vorrei essere da lei meglio illuminato sul contenuto dell'articolo della legge delegata da lei richiamato, che certamente prevede un meccanismo di copertura che mi sfugge.

Detto ciò a titolo di richiesta di chiarimento per potermi meglio orientare, io credo che alla base di questa proposta del Governo ci sia un impegno ben preciso: se poi questo impegno sia stato assunto pubblicamente, io non lo so, ma comunque un impegno politico certamente ci deve essere. È strano — e faccio anche io, adesso, una considerazione amara così come ne fa lei — che questa iniziativa venga dopo che fu risposto di no ad un ordine del giorno, presentato dal senatore De Luca, il quale, preoccupato che (sia per ragioni di carattere psicologico, che per ragioni di tecnica tributaria, sia per qualsiasi altro motivo) vi potesse essere un immediato riflesso sui prezzi dei generi alimentari di largo consumo, chiedeva una gradualità d'imposta che andasse dallo zero per cento sino al sei per cento. Tale ordine del giorno fu nettamente respinto; cioè, preciso: la Commissione l'accettò, ma il Governo non lo ha fatto proprio nella legge delegata.

E vengo finalmente alla mia preoccupazione; se cominciamo con queste eccezioni di carattere settoriale, io temo che si ripeta il fenomeno fiscale attualmente vigente (e che ha dato luogo a tante lagnanze) e che il sistema finisca col gravare su coloro i cui redditi sono facilmente accertabili e cioè i dipendenti a reddito fisso e i dipendenti pubblici. Tutti gli altri, in una maniera o in un'altra, riusciranno a sfuggire. Quindi io non vedo perchè ora si debbano detassare le bevande nei pubblici esercizi. E gli alimenti? Questi non dovremmo detassarli neppure: allora dicemmo chiaramente di no! Come dicemmo no al consumatore, come dicemmo no alla massaia. Voglio dire, cioè, che non ci fu in passato la comprensione che oggi vedo nei confronti di questa categoria. Questa è una considerazione amara, signor Presidente, e vorrei essere illuminato sul motivo per cui, a suo tempo, fu detto che era possibile applicare il sei per cento agli esercizi annessi agli alberghi, mentre non era possibile tale estensione nei confronti di tutti gli altri esercenti. Ciò mi permetterà di farmi una idea precisa.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Per chiarimento richiesto dal senatore Ricci, do lettura del penultimo comma dell'articolo 17 della legge delegata: « Agli oneri derivanti dai provvedimenti che saranno emanati nell'esercizio della delega » (e l'esercizio della delega comprende anche la riduzione di aliquote e di altre imposte) « si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei tributi esistenti e di quelli di nuova istituzione, in relazione all'aumento del reddito nazionale, secondo le previsioni del Programma economico nazionale ».

Questo è tutto.

S E G N A N A . Prendo la parola soltanto per chiarire la richiesta del senatore Ricci. Vorrei riportare il suo ricordo a quella che è stata la discussione della legge delega della riforma tributaria. In quella sede proponemmo all'allora Ministro delle

finanze che venisse prevista l'aliquota del sei per cento anche per i pubblici esercizi, in quanto già prevista per gli alberghi. Di fronte al rifiuto del Ministro di allora di prevedere quell'aliquota per i pubblici esercizi, dovemmo trovare una formula per proteggere questi dalla concorrenza dei ristoranti e dei bar annessi agli alberghi. In quel momento trovammo questa formula: prestazioni delle aziende alberghiere per i soli alloggiati. È logico che oggi, di fronte alla proposta di portare al 6 per cento anche i pubblici esercizi, dobbiamo togliere quella limitazione che mettemmo allora per le aziende alberghiere.

B O R S A R I . Signor Presidente, per quanto riguarda il provvedimento devo dire che noi, a questo proposito, esprimemmo un parere ben chiaro e preciso a sostegno della richiesta, sia in sede di discussione della legge delegata, sia in sede di Commissione dei « Trenta ». Noi siamo d'accordo sulla modifica che ci propone il presente disegno di legge, come siamo d'accordo con la proposta avanzata sia dal senatore Ricci che dal senatore Segnana e cioè di fissare la stessa aliquota anche per gli alberghi. Però ritengo opportuno cogliere l'occasione per sollevare qui una serie di problemi, e lo farò tenendo conto dell'ora in cui si svolge questa seduta e dando per scontato tutte le cose che conosciamo e di cui tanto abbiamo discusso, specialmente noi che abbiamo fatto parte della Commissione dei « Trenta ».

Intanto avrei da riproporre una serie di questioni che non vennero risolte in sede di approvazione della legge delega e che invece ci sembrano di attualità in questo momento e degne di essere riportate alla vostra attenzione per un favorevole accoglimento.

Voglio prima di tutto richiamarmi a quello che è stato il parere della Commissione dei « Trenta » per l'emanazione dei decreti delegati e fare riferimento a quei punti sui quali la stessa Commissione dei « Trenta » aveva raccomandato al Governo, esprimendo preciso parere con voto unanime, delle modifiche che, invece, non sono state fatte. E mi riferisco all'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sull'IVA, a proposito del quale la Commissione, nel suo parere, aveva detto: « Una seconda proposta la Commissione formula, sempre in ordine alle disposizioni particolari che fissano il momento di effettuazione delle operazioni imponibili in deroga alla regola generale stabilita dal primo comma dell'articolo 6. Si tratta di aggiungere che per i conferimenti dei soci alle cooperative agricole e loro consorzi, di cui all'articolo 34, lettera *b*), si possa optare per l'applicazione dell'imposta, considerando tuttavia l'operazione effettuata all'atto della liquidazione del prezzo di riparto ».

Da qui il primo emendamento che ho lo onore di presentare alla Commissione. Esso è aggiuntivo di una lettera *e*) all'articolo 6, secondo comma, del citato decreto, del seguente tenore: « per i passaggi dei soci alle cooperative agricole e loro consorzi indicato nell'ultimo comma dell'articolo 34, lettera B, che optano per il regime normale, all'atto della liquidazione del prezzo di riparto ».

S E G N A N A . Non sono soggetti.

BO R S A R I . Il problema è facilitato se si tratta solo di interpretazione

L'altro emendamento riguarda l'articolo 34 del citato decreto presidenziale. Propongo di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: « La stessa norma si applica per le cessioni dei prodotti agricoli elencati nella parte seconda della tabella A, che siano ottenuti mediante la lavorazione o la trasformazione effettuata da produttori agricoli singoli o associati in cooperative o loro consorzi ». Questo è anche il parere della Commissione dei « Trenta ».

All'articolo 78 propongo di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: « Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sulla importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'IVA è ridotta al 3 per cento per gli anni 1973-74 ». Anche questo

emendamento faceva parte dei suggerimenti dati dalla Commissione dei « Trenta ».

Come può constatare, onorevole sottosegretario, mi sono limitato ad elencare questioni che hanno tutte formato oggetto di proposte da parte della Commissione dei « Trenta »; sono tutte questioni di cui abbiamo dimostrato la validità e a favore delle quali potremmo riprendere gli stessi argomenti che furono portati a suo tempo e che ce ne fecero avvertire la validità.

Per quanto riguarda l'articolo 34 è chiaro che vogliamo ottenere, con l'emendamento proposto, che i produttori agricoli possano godere del beneficio della esenzione per tutti i prodotti della loro azienda che sottopongano a lavorazione ed a trasformazione attraverso impianti di proprietà singola od associata.

Così pure per l'emendamento proposto all'articolo 78 mi sembra risulti chiaro che si vuole evitare un ulteriore gravame fiscale a carico dei consumatori. Mi pare che il Governo possa condividerne la sostanza visto che, proprio in questi giorni, nell'altro ramo del Parlamento sostiene il principio della detassazione per evitare un incremento del prezzo di un prodotto di largo consumo.

Sto usando gli stessi argomenti del Governo e li uso per invitare il Governo alla coerenza.

A proposito del decreto-legge che si è discusso all'altro ramo del Parlamento, si è detto che togliere in questo momento l'agevolazione fiscale sull'imposta di fabbricazione ai prodotti petroliferi avrebbe significato determinare un aumento nel costo della benzina. Ebbene, io mi domando: che cosa succede al prezzo della benzina se aggiungiamo l'IVA secondo l'aliquota prevista? Lo stesso discorso si può fare a proposito dei prodotti del settore alimentare, come lo zucchero e il caffè, che nel nostro Paese vengono consumati in grande quantità. Io credo che se non vogliamo determinare un incremento del prezzo di questi prodotti alimentari sia giusto tenerne conto in questo modo, perchè il meccanismo non può che essere questo. Propongo, pertanto, di aggiungere, dopo il quarto comma dell'articolo 87 il seguente: « Le stesse norme si applicano per i prodotti petroliferi e del settore alimentare ».

Infine, debbo sottoporre all'attenzione del Governo un altro emendamento che è puramente interpretativo e come tale necessario per evitare equivoci nell'attuazione del decreto delegato. L'emendamento riguarda l'articolo 1 nel senso di inserire, in fine al primo comma, le parole: « e su qualsiasi altra attività di lavoro autonomo »

Un altro emendamento di carattere interpretativo riguarda l'articolo 4. Al secondo comma, punto 1, dopo le parole: « Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese: 1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società indicate negli articoli 2200, 2507 e 2546 del codice civile e nell'articolo 278 del codice della navigazione » propongo di aggiungere le altre: « escluse le società cooperative e loro consorzi che non svolgono in modo esclusivo o principale attività commerciali od agricole ».

A questo punto ho finito di illustrare una serie di questioni che intenderei proporre sotto forma di emendamenti, associandomi anche ad altri colleghi, al senatore Lepre, ad esempio.

Vorrei ancora proporre alla attenzione della Commissione e del Governo un'altra serie di questioni sulle quali desidero una presa di posizione. Siffatte questioni riguardano le rivendicazioni della categoria degli esercenti e in primo luogo la richiesta di definire regime di esenzione quello che oggi è chiamato il regime di esonero, da zero a cinque milioni di giro di affari. Tra l'esonero e l'esenzione, di fatto, non vi è una grande differenza.

Inoltre, gli esercenti in regime forfettario chiedono di poter essere aiutati e favoriti nella tenuta della contabilità mediante un sistema che non li costringa ad una fatturazione per aliquota, ma, sulla base di una valutazione forfettaria, che consideri un'aliquota media per il loro giro di affari, in modo da evitare, nella tenuta della contabilità, quella separazione dell'aliquota che invece viene imposta attualmente dalle norme che regolano i regimi forfettari. Ne de-

riverebbe una semplificazione, che aiuterebbe molto queste categorie.

Queste, dunque, sono le questioni che io volevo porre. Le ho distinte in due gruppi, uno presentato sotto forma di emendamenti, l'altro sotto forma di richiesta per sapere se in questa sede sia possibile affrontare siffatti problemi.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, anzitutto, per quanto riguarda il notevolissimo ampliamento, chiesto dal senatore Borsari, della portata molto limitata e assai precisa del provvedimento in discussione in sede di Commissione, e per di più in sede deliberante, vorrei far osservare che non è possibile chiedere una presa di posizione del Governo su emendamenti che il Governo stesso non ha assolutamente avuto la possibilità di meditare; molte delle richieste di modifica affacciate dal senatore Borsari avrebbero dovuto, ovviamente, essere presentate in precedenza, e comunque esulano totalmente dal contenuto limitato del provvedimento. Il provvedimento riguarda soltanto l'estensione della riduzione dell'aliquota normale dell'IVA dal 12 per cento al 6 per cento per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali. Quindi si tratta, praticamente, di estendere una riduzione di aliquota, che la legge di delega contemplava per le prestazioni rese dalle aziende alberghiere ai clienti alloggiati, anche a tutti gli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali. Questo è il contenuto del disegno di legge che è stato presentato dal Governo. Ove in questa sede si intendesse fare del provvedimento una sorta di *omnibus*, allora io stesso direi che, anche per la serietà della Commissione, oltre che per la responsabilità del Governo, non possono essere presi in considerazione emendamenti che esulano totalmente dal contenuto, assai ben delimitato, del provvedimento in discussione. Io non posso questa sera improvvisare un giudizio su siffatti emendamenti che spaziano sull'intero contenuto della legge di delega e abbracciano tutto il complesso dei pareri emersi dalla Commissione dei « Trenta ». Quindi, mi appello a quella che è stata la consuetudine fino ad oggi pacificamente ammessa e seguita dalla Commissione finanze e tesoro, la quale è una Commissione tecnica e si rende perfettamente conto della portata di ogni emendamento, anche di quello che potrebbe sembrare il più semplice e il più facile; non esistono in materia tributaria modifiche facili, ogni emendamento che può sembrare assolutamente superfluo o puramente formale ha una sua portata. Prego, dunque, il Presidente della Commissione e la Commissione stessa di non voler mettere in discussione, o quanto meno di non voler richiedere un parere specifico del Governo sugli argomenti affacciati con proposte specifiche di emendamenti dal senatore Borsari, in quanto, ripeto, esulano completamente dal testo del disegno di legge in discussione.

B O R S A R I . Scusi, io direi che non sono contenuti nel disegno di legge, non che esulano.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* L'oggetto del disegno di legge è: « Estensione alla somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali della riduzione al 6 per cento dell'aliquota già concessa per le prestazioni rese dalle aziende alberghiere ai clienti alloggiati ». A questo argomento io mi debbo limitare e non lo faccio per espediente polemico, ma per senso di responsabilità, perchè non sono assolutamente in grado di poter valutare tutti gli emendamenti che spaziano al di là del provvedimento e che sono stati presentati testè dal senatore Borsari. Sono qui per fornire, per quanto mi è possibile, i dati e i chiarimenti che riguardano il contenuto specifico del disegno di legge in discussione; se la Commissione, nella sua sovranità, ritiene che in una successiva tornata possano essere affacciate questioni di genere diverso, o prese in considerazione iniziative o emendamenti del tipo di quelli proposti dal senatore Borsari, io debbo esprimere una responsabile riserva di attenta meditazione in sede governativa.

Non sono in grado, soprattutto in materia fiscale che è estremamente complessa e delicata, di fare anticipazioni di alcun genere. Ogni emendamento deve essere oggetto di attenta meditazione, per la sua portata e per le conseguenze che può avere nell'economia generale della riforma tributaria. Mi sembra doveroso, come rappresentante del Ministero delle finanze, affacciare queste riserve.

Se la Commissione ritiene che io debba dire qualcosa, soprattutto per rispondere alle richieste di chiarimento che sono state formulate, sono pronto a farlo. Per quanto concerne tutti gli emendamenti che esulano dal contenuto del provvedimento, dichiaro di non essere in grado di esprimere un parere; e debbo anche pregare la Commissione di tenere presente che, in qualsiasi circostanza vengano presentati degli emendamenti, bisogna dare al Governo il tempo indispensabile per poterli esaminare ed esprimere un parere meditato e responsabile che non può essere improvvisato, tanto meno in materia fiscale.

Attendo ora di sapere dal signor Presidente se debbo limitarmi (come ritengo di dover fare) esclusivamente al contenuto del disegno di legge, rinviando al momento opportuno la considerazione di eventuali variazioni alla normativa delegata, specialmente in tema di imposta sul valore aggiunto che esula dall'argomento in esame.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Prima di dare la parola al collega Zugno, che l'ha chiesta, ho il dovere di risolvere il quesito che mi è stato posto dall'onorevole sottosegretario Belotti.

Come presidente della Commissione debbo dare la parola a chi la chiede e non posso conculcare l'elementare diritto di ogni membro della Commissione di presentare emendamenti ai disegni di legge che sono in discussione. Qualora, però, gli emendamenti importino nuove o maggiori spese, oppure riduzioni di entrate, sorge l'obbligo di sentire l'avviso della Commissione bilancio. Siccome siamo in sede legislativa, per quella che è la coerenza naturale di ogni provvedimento, la Commissione eviterà, ovviamente, di inserire una norma che non attenga al contenuto del provvedimento al suo esame.

Ora, io debbo dire che il disegno di legge di cui discutiamo, pure essendo limitato nell'intenzione del Governo al trattamento fiscale dei pubblici esercizi, tuttavia è sempre un disegno di legge di modifica alla legge n. 825. Ovviamente, se un collega intende illustrare il suo punto di vista, come Presidente non glielo posso impedire; però è altresì evidente — come dicevo — che, trattandosi di considerazioni relative alla copertura, il mio dovere è di ricordare che non si può procedere nella discussione fino a quando non sarà stata intesa la 5ª Commissione.

In questa sede il Governo ha un valido strumento a sua disposizione, cioè quello di chiedere la rimessione del disegno di legge all'esame dell'Assemblea; così come può fare, del resto, la Commissione stessa, quando la richiesta viene presentata da un quinto dei suoi componenti.

Detto questo, prego il senatore Zugno di prendere la parola.

Z U G N O . Vorrei fare innanzitutto una breve considerazione sulle osservazioni formulate in relazione al parere della Commissione dei « Trenta ».

Sappiamo tutti che il parere della Commissione dei « Trenta » ha un valore direi consultivo, quindi pur essendo obbligatorio non è vincolante. Una volta che il parere è stato espresso e che il Governo, in relazione alla legge delega — tenuto conto anche del parere espresso — fa una certa scelta, indubbiamente quella scelta rimane valida e definitiva.

Dico questo perchè si deve fare una distinzione tra quello che è il disegno di legge presentato dal Governo — cioè una modifica alla legge n. 825 — e quelli che possono essere invece gli emendamenti presentati dal senatore Borsari, i quali sono proprio legati al parere della Commissione dei « Trenta », ossia rendono in sostanza vincolante il parere — almeno sotto certi aspetti — della Commissione stessa in relazione al provvedimento che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1973.

Questa distinzione vorrei che venisse considerata alla luce dell'articolo 76 del Regolamento in base al quale un provvedimento respinto non può essere ripresentato entro sei mesi dalla data in cui è stato respinto. In definitiva, il nostro parere era quasi una proposta di emendamento; e se questa proposta non è stata accolta dal Governo (perchè il decreto presidenziale, diventato legge in funzione della legge delega, ha significato di legge ordinaria), ne discende che, non essendo passati i 6 mesi, diventano improponibili gli emendamenti del senatore Borsari e deve considerarsi senz'altro valido quello proposto dal Governo il quale, in seguito anche alle nostre raccomandazioni, ma facendo riferimento alla legge n. 825, presenta una modifica a detta legge.

B O R S A R I . Secondo la sua strana filosofia del diritto e la sua interpretazione dell'esegetica giuridica, in questo momento lei afferma che il Governo non avrebbe potuto presentare il disegno di legge, perchè non sono passati sei mesi dall'approvazione della normativa delegata.

Z U G N O . Il provvedimento attiene ad una precisa norma della legge n. 825, la quale è stata approvata il 9 ottobre 1971: quindi sono passati sei mesi.

B O R S A R I . Allora modifichiamo la legge!

Z U G N O . Questa è la prima osservazione. La seconda si riferisce alla copertura. Indubbiamente ritengo che il provvedimento — così come è stato presentato — possa essere accolto.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Tanto più che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Z U G N O . Il gettito complessivo, rispetto alle spese di esecuzione del provvedimento stesso, dovrebbe essere superiore. Pertanto questa riduzione dovrebbe inserirsi nel provvedimento di carattere generale; allora la copertura — contenuta e approvata nella legge n. 825 — dovrebbe valere anche per questo disegno di legge. Potremmo, per maggiore precisione come ha indicato il Presidente, ripetere a questo punto la stessa formula che è stata usata allora. Una cosa è urgente: il fatto che l'IVA entri in vigore il 1° gennaio 1973; il Governo ha presentato ora una modifica che tutti abbiamo auspicato: non credo che sia nell'interesse di nessuno di noi ritardare l'approvazione di questo provvedimento che formerebbe corpo unico col decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dell'IVA. È naturale ritenere che, qualora volessimo introdurre altre modifiche ed altri emendamenti a questo articolo unico, le cose si complicherebbero, impedendone l'approvazione prima della fine dell'anno. Si tratta di materia delicata, molto importante, perchè si tratta di esercizi pubblici, non so quanti siano questi, ma indubbiamente si tratta di decine di migliaia di punti di vendita e non è giusto che un settore così diffuso in tutta Italia sia lasciato nell'incertezza proprio nel momento di entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto.

In definitiva sono dell'avviso che, se altre modifiche si renderanno opportune, sarà necessario rinviarle a tempi diversi; in questo momento dobbiamo approvare il disegno di legge nel testo presentato dal Governo.

S E G N A N A . Cercherò di essere molto sintetico, anche perchè l'ora tarda in cui stiamo lavorando impegna a un particolare sforzo.

Innanzitutto un'osservazione che riguarda il modo con il quale il Governo ha ritenuto di risolvere il problema della modifica dell'aliquota riguardante le prestazioni nei pubblici esercizi. Il Governo propone una riduzione al 6 per cento (aliquota prevista dall'articolo 5 della legge n. 825) anche per la somministrazione di alimenti e bevande. Questa formulazione, a mio giudizio, non è la più precisa; ritengo invece che vada modificato il decreto delegato che è stato emanato dopo la legge n. 825.

Z U G N O . Ma non si può modificarlo, non sono passati sei mesi! Se il senatore

Segnana afferma una simile possibilità, cade nello stesso errore del collega Borsari!

S E G N A N A . Ma il decreto delegato ha valore di legge ordinaria e quindi può essere modificato in qualsiasi momento. Ecco perchè ritengo che non tanto la legge n. 825 debba essere modificata, ma il punto 4 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633, riguardante l'imposta sul valore aggiunto.

Per quanto riguarda i problemi che qui già sono stati toccati da qualche altro collega, ho presentato un emendamento che prevede la modifica di questo punto 4 della tabella A, parte III, al fine di estendere il beneficio dell'aliquota ridotta — attualmente limitato alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere, escluse quelle di lusso — a tutte le prestazioni delle aziende stesse.

Infatti gli alberghi di lusso, alla luce dei maggiori dati che ci sono stati forniti, sono appena una sessantina. Si tratterebbe quindi di una discriminazione che non fa altro che complicare le cose.

Richiamo, infine, l'attenzione della Commissione su un altro fatto. Esistono delle aziende che lavorano nel settore del turismo e sono le agenzie di viaggio; queste verrebbero ad avere un trattamento diversificato e si troverebbero nell'assurda posizione di dover praticare dei prezzi superiori a quelli praticati dagli stessi alberghi: questo perchè le agenzie di viaggio, per le loro prestazioni, sono soggette all'aliquota del 12 per cento. Di conseguenza, le agenzie di viaggio dovrebbero addebitare al cliente, oltre al prezzo della stanza, anche un prezzo per le loro prestazioni che non sarebbe più pari al 6 per cento praticato negli alberghi, ma al 12 per cento. Si tratta di una discrepanza che provocherà certamente degli inconvenienti, per cui mi permetto di proporre, insieme con la dizione « prestazioni di aziende alberghiere », anche quella « delle agenzie di viaggio » che sono praticamente agganciate alle prime.

Infine avrei un'altra proposta di emendamento da sottoporre all'attenzione della Commissione che, dico subito, sono disposto a ritirare, qualora non volesse essere considerata in armonia con il provvedimento. Si tratta di un articolo aggiuntivo che concerne la materia delle giocate per pronostici (Totocalcio e Totip), che, in applicazione dell'IVA, potrebbe far sorgere degli inconvenienti.

Finora le giocate sono state assoggettate ad una imposta unica con un'aliquota del 26,50 per cento. Con l'entrata in vigore dell'IVA non sarebbero più comprese in questa le prestazioni dei ricevitori. Faccio un esempio: la schedina viene pagata cento lire; di queste, 95 sono per la giocata e cinque per il ricevitore. Le cinque lire del ricevitore andrebbero assoggettate all'aliquota del 12 per cento, da cui nasce la difficoltà, per il ricevitore, di applicare questa aliquota, pari allo 0,60 per cento ed all'1,20 per cento nel caso di una giocata da duecento lire. Ma l'1,20 lire verrebbero arrotondate a due lire e, mancando ovviamente queste, a cinque lire, con notevoli inconvenienti anche da questo punto di vista.

Non parliamo poi degli altri inconvenienti derivanti dal fatto che anche queste prestazioni, che sono fatte molto spesso da pubblici esercenti, entrerebbero nel giro di affari e quindi contribuirebbero a spostare gli esercenti dall'una all'altra delle categorie di regime dell'IVA. Per questi motivi ho presentato l'articolo aggiuntivo tendente ad elevare l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici al 26,70 per cento.

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, qui la situazione si complica sempre di più: abbiamo sentito parlare di una serie di emendamenti proposti dal Gruppo comunista, abbiamo visto il Sottosegretario adirarsi, abbiamo sentito parlare di improcedibilità e adesso sentiamo anche il vice presidente Segnana parlarci delle vincite al Totocalco e al Totip! Stiamo assistendo ad una vicenda che non esiterei a definire umoristica se non raggiungesse tinte tragiche. Abbiamo visto che il Governo tracotantemente invoca la inscindibilità delle imposte dirette e delle imposte indirette, poi a distanza di un anno, con altrettanta tracotanza, afferma che

si tratta di materie scindibili tanto che le ha scisse; abbiamo visto un Governo tracotantemente affermare che la riforma tributaria non si tocca, mentre oggi per primo apporta degli emendamenti che indubbiamente rappresentano un mutamento del sistema! Potremmo sostenere la tesi rigorosa (certamente non è quella da noi sostenuta) che la riforma tributaria esiste e non si tocca, perchè se oggi si comincia a modificarla per uno dei settori della vita economica nazionale, domani la si potrebbe ritoccare ad ogni piè sospinto per altri settori che richiedono probabilmente un intervento anche più fattivo da parte del Parlamento. Ma questa tesi della intoccabilità della riforma tributaria (che dovrebbe essere tuttora sostenuta dal Governo) viene abbandonata proprio dal Governo il quale invece ci propone delle modifiche!

Il Governo, quindi, non ha ragione di lamentarsi quando il senatore Borsari, giustamente dal suo punto di vista, modifica per modifica, propone tutta una serie di emendamenti che nella scala delle priorità della parte comunista possono assumere un valore più forte che non quelle proposte dal Governo. Non si capisce, infatti, perchè una modifica proposta dal Governo debba essere considerata democratica ed accettabile per il solo fatto che è proposta dal Governo, mentre tutte le altre modifiche suggerite dall'opposizione sono da considerarsi alla stregua di fatti autoritari, eversivi se non addirittura violenti, e da respingersi, come lo sono state del resto, nel corso di tutte le discussioni in Parlamento, sia in Assemblea quanto in Commissione.

Qual'è la conseguenza di questo che sembra essere l'aspetto umoristico del problema? Che ancora una volta dobbiamo dare atto al Governo della sua incapacità: è un Governo che fa ridere quello che procede su questa strada!

Dopo aver tratto il succo politico della questione (ed il succo politico è costituito dall'evidente incapacità del Governo che, in contraddizione con se stesso, opera per la trasformazione di edifici legislativi ritenuti perfetti ma che tali non erano e dei quali si evidenziano ora le crepe proprio perchè non sono state accettate tempestivamente le critiche mosse dalle opposizioni), ritengo opportune talune ulteriori osservazioni, precisando che non intendo impegnare ancora quella che sarà l'opinione del Gruppo in sede di voto e parlando quindi a titolo personale: il problema dei pubblici esercizi sta a cuore alla mia parte politica che, attraverso la tutela del pubblico esercizio, cioè cercando di sollevare il pubblico esercizio dai balzelli che l'opposizione non voleva dovessero pesare nell'attuale misura e che invece il Governo volle ed ottenne dal Parlamento, ritiene di tutelare i ceti meno abbienti, di quella parte cioè della popolazione che è a contatto con il pubblico esercizio e sulla quale, alla fine, incide il carico fiscale.

Nel merito sono favorevole al provvedimento in discussione e il discorso che voglio fare agli amici dell'opposizione comunista è questo: a mio avviso potremmo accontentarci di questa evidente presa d'atto della incapacità del Governo il quale propone modifiche che recepiscono sostanzialmente le proposte che noi facemmo a suo tempo e che allora non ritenne di accettare. Dovremmo perciò prendere atto di questa resa del Governo di fronte alla logicità delle impostazioni delle opposizioni, che nella specie convergevano, e non creare ostacoli a quella che il Presidente gentilmente chiama la possibilità di mutare opinione attraverso i dibattiti. L'opinione non mutò nel corso dei dibattiti, ma è mutata attraverso il tempo, per cui all'opposizione resta la speranza che altre analoghe iniziative del Governo o della stessa opposizione, non trovino più gli ostacoli di natura pregiudiziale determinati dalla intangibilità della riforma tributaria, e si possa così arrivare se non alla perfezione (cosa che non è di questo mondo), almeno a rendere più accettabile il sistema tributario nel suo complesso. Voglio dire, ai colleghi comunisti, che una volta che passa l'articolo unico in discussione, abbiamo eliminato una volta per tutte una serie di ostacoli logici pregiudiziali, cui il Governo non potrà più fare ricorso in futuro. Sarà quindi possibile discutere anche di altri emendamenti che sentiremo il dovere di ri-

proporre, se non altro per dar modo al Governo di ripensare, così come oggi ha ripensato, su quelle che sono le nostre posizioni.

Per quanto riguarda la copertura, signor Presidente, io non sarei così preoccupato: già la copertura della riforma tributaria è affidata al nulla e se al nulla togliamo una parte, resta sempre il nulla!

Una copertura affidata all'accrescimento del gettito secondo la programmazione (sappiamo già che cosa è la programmazione, sappiamo come va questo povero gettito della Nazione perchè vediamo qual è il suo andamento economico) non deve preoccuparci dato il peso infinitesimale del provvedimento in esame sul gettito complessivo. Non dovrebbe preoccuparci neanche se si trattasse di una parte considerevole del gettito, visto che siamo di fronte ad un sistema che già di per sè non garantisce nulla, non copre nulla. A me sembra veramente una preoccupazione da galantuomo quella del Presidente, una preoccupazione che apprezzo ma sulla quale invito a soprassedere, perchè ritengo che se il legislatore non si è preoccupato della copertura della riforma nel suo complesso, non sarà certamente questa piccola modifica che potrà turbare le sue notti.

Per finire, volevo dire al senatore Zugno che non mi sembra accettabile il suo sofisma. Quando ci troviamo di fronte a discussioni serie, il senatore Zugno agisce da quella persona seria e competente che io ho sempre apprezzato, ma in talune occasioni anche egli, come ognuno di noi, è soggetto alla tentazione di creare il sofisma. Questo modo di ragionare fa sì che un provvedimento legislativo respinto venga parificato ad un emendamento respinto e porta ad una distinzione temporale tra la legge del 1971 e il recente decreto delegato per giustificare l'emendamento del Governo, che altrimenti cadrebbe in una situazione di improcedibilità; questo accadrebbe se si trattasse veramente di un emendamento, mentre, invece, si tratta di un disegno di legge per il quale non vi è preclusione alcuna ai sensi del Regolamento. È bene che il senatore Zugno rilegga compiutamente e serenamente la norma.

L E P R E . Il mio Gruppo concorda con gli emendamenti proposti dal senatore Segnana in quanto consentono una migliore interpretazione della norma diretta ad evitare una diversa classificazione tra aziende alberghiere e ristoranti.

Sottoscriviamo, inoltre, le obiezioni sollevate dal Gruppo comunista anche perchè rispondono ad una istanza avanzata dalla Commissione dei « Trenta » e ad un nostro disegno di legge che sarà prossimamente esaminato in sede referente dalla 6ª Commissione e che nasce da un certo affidamento dato dal Governo, in occasione della legge delega, per il rinvio dell'ulteriore slittamento dell'IVA e delle imposte dirette.

Dissentiamo dalla interpretazione che il senatore Zugno dà della non ricevibilità degli emendamenti; tali emendamenti sono stati giustamente proposti al testo della legge delegata per la parte attinente all'IVA. D'altronde i pareri espressi dalla Commissione dei « Trenta » non sono vincolanti, rappresentano soltanto una giustificazione politica alla proposizione in questa sede di emendamenti che li recepiscono.

B O R S A R I . Gli emendamenti che io ho presentato sono quei quattro che ho firmato e che, come ha ora ricordato il senatore Lepre, si richiamano al parere espresso all'unanimità dalla Commissione dei « Trenta »; quindi, rappresentano non una nostra scelta, ma una scelta di quei trenta che, in quel momento, manifestavano l'opinione di tutto il Parlamento e di tutte le parti politiche. Soltanto su questi emendamenti vorrei che fosse espresso il parere di merito — non disquisizioni e sofismi, come è stato detto — da parte del Governo e della maggioranza.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo doveroso, di fronte all'insistenza del senatore Borsari nel presentare i suoi emendamenti, eccepire una questione di competenza: l'ordine del giorno della Commissione non reca l'esame delle modifiche alla normativa delegata sulla riforma tributaria, bensì l'esame di un determinato provvedimento, con un determi-

nato contenuto, al quale possono essere presentati emendamenti sempre attinenti, però, a quel contenuto. Altra cosa sarebbe — e mi appello al Regolamento — se la Commissione ritenesse di accendere una discussione sulla normativa delegata in materia di riforma tributaria!

Ritengo che la mia dichiarazione, per cui qualsiasi emendamento che vada al di là del contenuto del disegno di legge al nostro esame esula completamente dall'ordine del giorno, sia onesta e responsabile. Ritengo, inoltre, che nessuna Commissione legislativa possa togliere al Governo sia il diritto di esprimere un parere su un argomento che è fuori dall'ordine del giorno, sia il diritto di meditare sulla portata degli emendamenti relativi. Tali diritti rappresentano, nello stesso tempo, anche un dovere di serietà, di responsabilità da parte di chi rappresenta il Governo, quindi, ove si insistesse nel considerare gli emendamenti proposti dal senatore Borsari, devo tornare a dichiarare che il Governo, al riguardo e in questa sede, non è in grado di dare un parere approfondito. Queste cose io le dico, senatore Pazienza, non perchè mi sia inquietato — non credo di essere portato ad inquietarmi — ma perchè il dirle rientra nel mio non facile compito.

Vengo al contenuto specifico dell'argomento in discussione e vorrei anzitutto sollevare una questione di fondo. Il senatore Segnana ha eccepito che sarebbe stato molto più opportuno fare riferimento alla normativa delegata, ossia al decreto del Presidente della Repubblica, piuttosto che modificare la legge di delega al Governo Noi ci troviamo di fronte ad una legge di delega al Governo per la normativa delegata e ad una normativa delegata avente valore di legge, fatta sulla falsariga, lungo le direttrici vincolanti della legge di delega.

Ove modificassimo solo la normativa delegata, rimarrebbe questo contrasto tra i due strumenti legislativi. Quindi, la soluzione eventualmente sarebbe quella di fare riferimento anche alla normativa delegante; allora avremmo l'equilibrio perfetto sin dall'inizio.

A questa tesi aderirei senz'altro, perchè ritengo che sarebbe la più logica sul piano della sistematica giuridica e anche della coerenza delle norme. Ma non si può modificare una normativa delegata lasciando intatta una legge delega, perchè rimarrebbe — ripeto — la contraddizione tra una legge delega e una normativa delegata emanata dal Governo sulla falsariga della precedente, avente valore di legge ma in contrasto con essa.

Per quanto riguarda la grossa questione della riduzione al 6 per cento, debbo dire che ho avuto la ventura di essere uno dei relatori della legge di delega al Governo per la riforma tributaria e ho vissuto un po' il problema della estensione del trattamento fiscale ai pubblici esercizi. Debbo anche ricordare che, purtroppo, la riforma tributaria è nata in un momento particolarmente delicato ed ha subìto di riflesso anche il travaglio della situazione politica del nostro paese; per cui la scissione dei due rami delle imposte dirette e imposte indirette non è stata affatto un vantaggio. È stata, in un certo senso, imposta dai tecnici, ma sarebbe stato auspicabile indubbiamente che la riforma potesse entrare in vigore nella sua portata globale.

Chi sta al Ministero delle finanze sa quali siano gli inconvenienti che derivano dall'applicazione della riforma disgiuntamente rispetto ai due settori delle imposte dirette e imposte indirette. Purtroppo, il ritmo convulso e la ristrettezza del tempo con cui si è arrivati alla riforma hanno dato la possibilità di varare soltanto i 19 decreti delegati concernenti la riforma delle imposte indirette. Ricordo benissimo, però, che su questo argomento si accese un'ampia discussione.

E qui voglio rispondere al senatore Pazienza — non in tono polemico ma con cordialità — dicendo che non mi pare che il Governo faccia ridere per il fatto che, avendo pure espresso delle riserve su alcune norme che erano state varate, si sia riservata la possibilità di qualche ripensamento per presentare eventuali emendamenti prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. Intanto nessuno — penso neanche il

Parlamento e tanto meno il Governo — ha mai preteso che la riforma tributaria nascesse come Minerva dal cervello di Giove. La riforma, evidentemente, è in una fase sperimentale e dovrà essere soggetta a modifiche suggerite dall'esperienza. Del resto non c'è da scandalizzarsi, perchè il sistema tributario più perfetto, che è quello inglese, ha richiesto 50 anni di adeguamenti successivi e perfezionamenti. Sarebbe stato assurdo pretendere che una riforma tributaria, nel nostro Paese e nella nota situazione politica che l'ha caratterizzata, potesse nascere perfetta.

In quel momento il Governo riteneva che la disparità di trattamento agli effetti delle prestazioni rese dalle aziende alberghiere ai clienti alloggiati rispetto alle prestazioni di tutti i pubblici esercizi avrebbe avuto una ripercussione assai minore di quella che, poi, si appalesava attraverso una successiva rimeditazione. Rimeditazione che è perfettamente logica, del resto, perchè nessun Governo di questo mondo, per il fatto di aver rimeditato e corretto alcune impostazioni, può essere tacciato di superficialità o, tanto meno, di ridicolaggine.

C'è stata anche una presa di posizione su questo punto, perchè il Governo, pure avendo esposto la sua opinione, aveva anche preannunciato una rimeditazione sulla materia; e i verbali della discussione sulla legge di delega per la riforma tributaria ne fanno fede. Ora, il Governo non propone una legge di sovversione o capovolgimento dei cardini della riforma, ma soltanto un adeguamento di trattamento di un determinato settore, per eliminare alcune sperequazioni che non sono state ritenute, alla luce di un successivo ripensamento, del tutto giustificate

Vi è la questione della copertura; certamente si tratta di 45 miliardi. Il signor Presidente ha detto nella sua considerazione iniziale che la copertura della riforma tributaria è una copertura *sui generis*. Ma non poteva essere altrimenti, perchè non era materialmente possibile calcolare la reale portata della riforma nei singoli settori se non in base a delle stime molto approssimative. Nessuna riforma tributaria ha mai dato la possibilità di calcolare *a priori* quale poteva essere il gettito e quali potevano essere le esigenze di copertura.

Qual è la *ratio* di tutta la riforma tributaria? È quella di ridurre le sacche enormi di evasioni fiscali, totali o parziali, attraverso l'abbassamento medio delle aliquote e quindi del carico fiscale complessivo, attraverso il metodo di accertamento analitico, attraverso l'anagrafe tributaria quando sarà applicata e attraverso l'inasprimento delle sanzioni. Da questa *ratio* discende anche la prospettiva di una copertura.

Debbo dire che qualche risultato, anche se modesto, è già stato ottenuto, perchè il maggior gettito delle imposte dirette in questi mesi, rispetto alle imposte indirette, ha corretto in meglio lo squilibrio tra i due settori; squilibrio sul quale il Parlamento aveva tanto giustamente insistito. Ora, se questo è avvenuto in vista dell'applicazione della riforma tributaria, a maggior ragione si spera, in base ai cardini della riforma stessa, che la riduzione delle evasioni porterà un maggior gettito generale complessivo. Ed è con questo criterio (e siamo stati tutti d'accordo quando si discusse la legge delega al Governo per la riforma tributaria) che doveva essere calcolata la possibilità di reperimento della copertura; non c'è nessuno, neanche all'esterno, che abbia potuto dubitare che non si potesse assolutamente trovare un criterio rigido di copertura di fronte ad un fatto profondamente innovatore come quello della riforma tributaria. I 45 miliardi di minore entrata si collocano in questo quadro specifico, tenuto conto anche del fatto che l'articolo 17, relativo alla copertura degli oneri della riforma, è ispirato allo stesso criterio di carattere generale per cui i calcoli, le stime — perchè si tratta di stime: non si può parlar d'altro — non porterebbero, in effetti, ad una conseguenza veramente notevole ai fini della concentrazione del gettito, mentre potrebbero giocare notevolmente nel settore della riduzione delle evasioni fiscali. Perchè l'imposta generale sull'entrata, che è stata sempre la colonna del nostro vecchio sistema fiscale, è anche l'imposta più evasa, più sperequata; quella che costituiva di per se stessa, nella sua struttura, l'incentivo alla non fatturazione,

all'evasione, mentre l'imposta sul valore aggiunto, per le sue caratteristiche particolari, postula l'incentivo alla fatturazione. Ed è questo il carattere che permette di prevedere un miglioramento netto nel settore dell'imposizione indiretta. Nessuno può essere, evidentemente, profeta, però questo è uno dei criteri su cui il Parlamento e questa stessa Commissione sono stati sostanzialmente d'accordo. Io li ho richiamati non per amor di polemica, ma per ricordarli a me stesso e ai colleghi, moltissimi dei quali erano presenti e hanno partecipato alla discussione della legge delega al Governo sulla riforma tributaria. Volevo dire queste cose perchè, indipendentemente da qualsiasi valutazione, che io posso capire perchè ognuno ha il suo angolo visuale, questo provvedimento rappresenta un allineamento, toglie una sperequazione che era nociva, influisce in modo benefico nella riduzione della sacca delle evasioni, non sconvolge nessuno dei cardini essenziali della riforma. Quando ho detto che di fronte ad altri emendamenti esisteva il bisogno di approfondire, era per vedere fin dove questi andavano a capovolgere l'impostazione dei criteri della riforma, solo per questo e non per carattere polemico; e prego i colleghi senatori di voler credere che ogni proposta di emendamento che viene fatta in materia fiscale deve essere molto attentamente valutata, perchè delle cose che possono sembrare ovvie, o senza nessuna ripercussione sull'economia del paese, poi si rivelano di una portata molto maggiore sotto ogni punto di vista. Vi chiedo scusa se sono andato per le lunghe, ma sentivo il dovere di dire apertamente come la penso e chiarire qual è il pensiero del Ministero in ordine a questo provvedimento.

Riassumendo: sono d'accordo che venga modificato il testo dell'articolo unico in modo che si faccia riferimento non solo alla legge delega ma anche alla normativa delegata. In questo modo risolviamo integralmente il problema.

In ordine agli emendamenti che estendono la detassazione — esulando dalla materia in discussione — ho già espresso opinione sostanzialmente contraria e decisamente contraria per quanto riguarda contenuti che sono estranei all'oggetto di questo provvedimento. Vorrei anche dire che sarebbe opportuno, oltre all'articolo 1 modificato nel modo dianzi cennato, aggiungere che la legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma con effetto dal 1° gennaio 1973 perchè, trattandosi di modifica ad una normativa non ancora entrata in vigore, è meglio, in un articolo 2, mettere in evidenza questo particolare: che deve andare in vigore insieme all'IVA.

D E L U C A . Vorrei dire qualcosa in merito alla modifica del titolo. Se emendiamo il titolo nel senso che introduciamo modifiche anche al decreto delegato, che bisogno c'è di modificare la legge delegante?

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono due tipi di leggi diverse.

D E L U C A . Però io sarei stato del parere di mantenere l'attuale formulazione, proprio per il problema della copertura. Perchè se modifichiamo la legge di delega, allora il problema della copertura diventa implicito perchè, ora per allora, veniamo a stabilire che vale il tipo di copertura indicata al momento.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Generica!

D E L U C A . Mentre ora giudichiamo di una modifica alla legge delegata e non sappiamo che dire della copertura. Concludendo posso anche accettare la proposta del Sottosegretario, ma mi sembra apparentemente inutile modificare la legge di delega.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Come relatore dichiaro di accedere alla tesi del senatore Pazienza in ordine alla copertura. Avrei potuto esimermene dato che la Commissione bilancio aveva dichiarato che tutto era regolare, però, poichè qualche dubbio poteva anche sorgere in altra sede e potremmo anche trovarci di fronte ad un'eccezione d'incostituzionalità, l'aver sollevato il dubbio e averlo risolto mi pare sia stata cosa opportuna. In più dirò che

sono perfettamente persuaso dalle considerazioni avanzate per primo dal senatore Pazienza e riprese successivamente dal sottosegretario Belotti. Detto questo, passiamo agli emendamenti. Alcuni di questi riguardano la diminuzione dell'entrata. Devo far presente che il punto 7 dell'articolo 100 del nostro Regolamento, che si riferisce all'esame degli articoli e alla presentazione degli emendamenti, dice che: « Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla 5ª Commissione permanente, perchè esprima il proprio parere ». Per tale motivo devo esprimere innanzitutto la mia opinione — quale relatore — sugli emendamenti che concretamente non presentano diminuzione di entrata; per quegli emendamenti che allargando le esenzioni e riducendo le aliquote presentano una diminuzione di entrata mi corre l'obbligo di far presente che non si può procedere fin quando la 5ª Commissione non si sia espressa. Da questa difficoltà procedurale non so come tirarmi fuori, a meno che gli emendamenti non vengano ritirati.

Per gli altri emendamenti, specie quelli che riguardano la forma, e cioè se debba essere richiamata o meno la legge delegante, o la sostanza, come quello di carattere perequativo presentato dal senatore Segnana a proposito dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici, non ho difficoltà di procedura, come pure non si presentano tali difficoltà a proposito di un articolo 2, proposto dal sottosegretario Belotti, del seguente tenore: « La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1973 ». A questo punto devo dire che se rimangono gli emendamenti che io non posso non dichiarare accoglibili perchè è evidente la loro attinenza alla materia fiscale che stiamo trattando, devo dichiarare sospesa la seduta per trasmetterli alla 5ª Commissione. In tal caso, evidentemente, potremo riparlare di questo disegno di legge soltanto martedì prossimo.

B A C C H I . In ordine alla procedura, faccio presente un'altra circostanza e cioè che il Presidente del Senato ha deferito alla Commissione questo potere deliberante in ordine ad un determinato progetto, per cui se modifichiamo il provvedimento in senso notevolmente estensivo, dovremmo, per correttezza, rimetterlo alla deliberazione dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. L'esperienza e la prassi ci dicono che in questa materia ci si è sempre comportati con estrema larghezza. Le posso citare decine di provvedimenti delegati nei quali la Commissione permanente ha introdotto, sempre in un quadro di coerenza sulla materia, numerose modifiche. Quindi, pur comprendendo la ferrea logica del suo ragionamento, ritengo che possiamo attenerci alla prassi .

L'unico ostacolo, invece, che non può essere superato è rappresentato dal punto 7 dell'articolo 100 del Regolamento in base al quale gli emendamenti che importino diminuzione di entrate debbono essere trasmessi alla 5ª Commissione la quale deve esprimere il suo parere.

Z U G N O . Onorevoli colleghi, dobbiamo tenere presente che la prossima settimana è probabilmente l'ultima prima delle ferie natalizie e che questo provvedimento deve essere approvato anche dall'altro ramo del Parlamento .Sulla opportunità di approvare il disegno di legge in esame abbiamo tutti concordato, anche perchè non si tratta di una proposta scaturita dalla volontà autonoma del Governo, ma di una richiesta fatta da tutti i partiti politici e che il Governo, a suo tempo, non ritenne di accogliere. Propongo, pertanto, a tutti i colleghi, al fine di non intralciare l'ulteriore corso del provvedimento, di fare un sacrificio e di ritirare tutti gli emendamenti proposti. Abbiamo sempre la possibilità di presentare provvedimenti di legge tendenti a modificare altre situazioni, quali quelle qui prospettate dal senatore Borsari, che hanno una loro giustificazione, che indubbiamente sono validi ma che esigono un certo tempo di discussione. In questo momento — ripeto — comprendiamo la necessità di un complesso di pubblici esercizi che si trovano in grosse difficoltà proprio per questa ali-

quota del 12 per cento, abbiamo comprensione nei confronti di questa situazione e facciamo il sacrificio di rinunciare a qualche conquista, al vantaggio che avremmo desiderato ottenere tramite i vari emendamenti che dalle varie parti sono stati presentati ed approviamo il disegno di legge, magari accogliendo la proposta di richiamare il decreto del Presidente della Repubblica relativo all'istituzione dell'IVA, richiamo che a mio avviso ha una sua giustificazione in quanto renderebbe il provvedimento immediatamente esecutivo non essendoci più necessità di un altro decreto presidenziale.

P A Z I E N Z A . Desidero anzitutto dare atto che, dopo le battute più polemiche, siamo arrivati all'ora della verità. Il Governo ha ammesso lealmente i suoi ripensamenti, e noi lo invitiamo a farlo con maggiore tempestività in occasione di dibattiti parlamentari, e purchè avvengano non ci rammaricheremo dei ritardi: si fa sempre in tempo a perfezionare questa creatura che — come giustamente ha detto il sottosegretario Belotti — non è una Minerva.

Del resto volutamente ho cercato di accendere polemiche, perchè ero sicuro che, al dunque, avrei provocato le risposte che, in effetti, mi sono state date.

Comunque non sto ad insistere sulla ammissione di colpa; dichiaro di aver recepito le opinioni del Governo attraverso le parole del sottosegretario e desidero che tutto ciò resti a verbale per il futuro.

A questo punto anche io vorrei rivolgere un appello, come quello rivolto dal senatore Zugno ai colleghi di parte comunista. A proposito degli emendamenti è stato autorevolmente ricordato che l'articolo 97 del Regolamento dichiara improponibili gli ordini del giorno, gli emendamenti e le proposte estranei all'oggetto della discussione; ora, oggetto della discussione non sono le modifiche alla legge di riforma tributaria, bensì le modifiche all'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente praticamente il trattamento dei pubblici esercizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto Una interpretazione rigorosa dell'articolo 97 del Regolamento potrebbe, forse, mettere il Presidente della Commissione in condizioni di dichiarare improponibili quegli emendamenti che si discostano dalla materia in discussione, ma l'osservazione che io volevo sollevare non è tanto di carattere regolamentare, quanto, piuttosto, dettata dal fatto che gli emendamenti, proponibili o no, implicano comunque un esame della competente Commissione ai fini delle coperture. Devo dare atto al Governo che ha ragione quando dice di aver bisogno di tempo per valutare responsabilmente l'incidenza sulle entrate di questi emendamenti; ha ragione dal punto di vista politico-governativo e dal punto di vista regolamentare. Non è il caso di insistere nella proposizione di emendamenti che potranno essere ripresentati sotto forma di disegno di legge, una volta che non avremo più preclusione pregiudiziale ai fini del perfezionamento del meccanismo legislativo concernente la riforma tributaria. Se non approviamo il provvedimento in esame, i pubblici esercizi, a partire dal 1° gennaio 1973, pagheranno quell'aliquota che ritengo noi tutti non vogliamo che paghino. Già vedo i titoli della grande stampa: i pubblici esercizi pagheranno le tasse non perchè il Governo è intervenuto tardivamente o perchè non ha voluto rendersi conto del problema, a suo tempo sollevato dall'opposizione, ma perchè quest'ultima, mascherando attraverso una serie di emendamenti il suo intendimento, non vuole che i pubblici esercizi traggano giovamento dal provvedimento in esame. È sotto questo profilo, puramente politico, che prospetto l'opportunità di ritirare gli emendamenti e incoraggio il senatore Segnana a dare l'esempio con il dichiarare che, ritirati gli altri emendamenti, egli ritirerà i suoi.

S E G N A N A . Già antecedentemente ho dichiarato che se il Governo, in particolare per quell'articolo aggiuntivo, avesse ritenuto che la materia non rientrava nella economia di questo disegno di legge sarei stato disposto a ritirare gli emendamenti. Quanto già detto rimane valido. Devo, però, aggiungere, in tutta franchezza, che mi trovo molto imbarazzato a ritirare l'emendamen-

to che toglie la limitazione riguardante gli alberghi, perchè sono stato proprio io a porre a suo tempo quella limitazione, in quanto vi era una discriminazione tra pubblici esercizi ed alberghi; ora, però, se non la togliamo, vi sarebbe una ulteriore discriminazione, sempre tra pubblici esercizi ed alberghi, ed io sento di non poter lasciare le cose così, per una questione di coscienza e di onestà. Se tutto ciò non comportasse conseguenze di ordine finanziario ed economico per le aziende non mi preoccuperei tanto, ma non si può lasciare sussistere una sperequazione nell'ambito di aziende che svolgono praticamente lo stesso tipo di lavoro. Mentre prima gli alberghi, come era previsto dal primo disegno di legge del ministro Preti, potevano offrire prestazioni al 6 per cento e i pubblici esercizi le offrivano al 12 per cento, oggi noi avremmo applicato il 6 per cento per i pubblici esercizi e il 12 per cento per i ristoranti ed i bar degli alberghi per le prestazioni ai non alloggiati.

È chiaro che non possiamo mantenre questo stato di squilibrio; ecco perchè io dico che dobbiamo almeno togliere la limitazione « ai solo alloggiati ». Ritengo che l'incidenza di questo emendamento, per quel che riguarda il minore gettito, sarà talmente esigua che non sarà neanche necessario ricorrere alla 5ª Commissione, in quanto non avrà consistenza entro i 4 mila e più miliardi previsti per il gettito dell'IVA, i quali tra l'altro — colgo l'occasione per dirlo — saranno sicuramente superati in maniera notevole.

D E L U C A . Vorrei un chiarimento: gli alberghi con ristorante e bar, per il servizio al pubblico generico sono nella stessa condizione dei pubblici esercizi?

Z U G N O . Gli alberghi pagavano il 12 per cento, ma limitatamente agli interni pagavano il 6 per cento e, quindi, la discriminazione era tra interni ed esterni in funzione, però, del fatto che i pubblici esercizi pagavano il 12 per cento. Ora, riducendo al 6 per cento per i pubblici esercizi anche il servizio al pubblico degli alberghi deve usufruire di questa riduzione.

B O R S A R I . Io penso di dover attendere la decisione del senatore Segnana per prendere a mia volta una decisione. Mi rendo conto che è necessario dare a detti esercenti la possibilita di beneficiare della agevolazione che il disegno di legge prevede, mi rendo anche conto che è necessario far rientrare il beneficio nel termine del 1° gennaio, però non posso non sottovalutare, ancora una volta, l'importanza degli emendamenti presentati, i quali, a parte l'origine, interessano una grande massa di consumatori e di operatori non trascurabile neanche dal punto di vista qualitativo. Se poi si fa la questione della necessità del parere della Commissione bilancio per quanto riguarda ogni emendamento che comporti diminuzione di entrata e quindi copertura, è evidente che anche io raccomando di andare cauti con questi emendamenti.

Volete che qualcuno di questi emendamenti venga ritirato? Ditemi voi quali sono gli emendamenti che vi sentite di approvare, così come li avete approvati in sede di Commissione dei « Trenta ».

Desidero ora sentire che cosa si decide a questo proposito e poi mi pronuncerò circa l'opportunità di mantenere o meno gli emendamenti.

S E G N A N A . I colleghi De Luca e Zugno hanno fatto delle osservazioni indubbiamente fondate. Il collega De Luca, in sostanza, diceva: forse non ci rendiamo conto che nel momento in cui le aziende alberghiere rendono delle prestazioni al di fuori dei clienti alloggiati sono pubblici esercizi. Se effettivamente potessimo avvalerci, per l'applicazione della legge, di una dichiarazione di questo tipo e avessimo la certezza che poi non sorgerebbero contestazioni, allora il mio emendamento potrebbe essere ritirato.

Quindi io vorrei che i colleghi comprendessero la preoccupazione che mi ha mosso nel presentare l'emendamento, cioè quella di non creare ulteriori sperequazioni. Tuttavia, se oggi possiamo affermare che gli alberghi, nel momento in cui effettuano delle prestazioni ai clienti non alloggiati, sono

equiparati ai pubblici esercizi, penso che il problema possa considerarsi risolto.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei ricordare che anche in sede di discussione della legge delega al Governo era stata fatta una distinzione tra i pubblici esercizi soltanto per il settore dei clienti alloggiati, per dare a questi lo specifico vantaggio dell'applicazione dell'aliquota del 6 per cento anzichè del 12 per cento. Ma anche allora non era mai stato messo in dubbio che gli alberghi fossero pubblici esercizi.

P O E R I O . Si tratta di una legge che accontenta tutti; è strano che non prenda in considerazione soltanto i problemi sollevati dalla nostra parte!

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Forse lei non era presente quando si è discussa la legge sulla riforma tributaria!

Dicevo, comunque, che a mio avviso nei pubblici esercizi sono compresi gli alberghi e che era stata fatta la discriminazione soltanto per la categoria dei clienti alloggiati. Pertanto, riterrei superfluo l'emendamento del senatore Segnana.

S E G N A N A . Sarebbe opportuno che rimanesse agli atti una precisa dichiarazione a questo proposito.

Secondo l'onorevole sottosegretario Belotti, quindi, le prestazioni rese dagli alberghi ai clienti non alloggiati sono parificate a quelle dei pubblici esercizi.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. È implicito!

S E G N A N A . Ma preferisco che il concetto sia esplicitato.

Di fronte alla sua dichiarazione ritiro il mio emendamento.

B O R S A R I . Dichiaro che a questo punto, per quanto mi riguarda, debbo consultare i colleghi firmatari degli emendamenti; ma penso che non vorremmo essere noi i responsabili dell'eventuale danno che può derivare ad una vasta categoria, che in definitiva è quella dei consumatori, dalla mancata approvazione di un provvedimento di cui abbiamo sollecitato sempre l'adozione.

Ciò premesso, però, non posso fare a meno di formuluare alcune osservazioni. Non è possibile procedere con questo sistema per cui il Governo mentre dichiara legittimi determinati provvedimenti che mutano decisamente le posizioni sostenute recentemente dallo stesso Governo contro la richiesta unanime del Parlamento, non vuole poi riconoscere la legittimità di altre istanze che muovono nella stessa direzione.

Ancora una volta la nostra Commissione viene messa nella condizione di dover discutere un provvedimento in maniera affrettata, per cui alla fine non abbiamo che una scelta: prendere o lasciare. Non è possibile accettare tutto questo. Sottolineo il fatto che il Governo mette il Parlamento stesso in una situazione intollerabile ai fini dello svolgimento della sua funzione e della sua ragion d'essere con tutte le prerogative che gli sono state conferite dalla Costituzione.

Spero fermamente che ancora una volta non ci si trovi di fronte a un rovesciamento di posizioni ed invitiamo i colleghi della maggioranza ad essere coerenti con le loro posizioni ed a mantenere fede agli impegni assunti.

Invito all'appuntamento per una sollecita riconsiderazione dei problemi sollevati; io mi premurerò — per quanto riguarda la mia parte: e credo che il collega Lepre, a sua volta, lo abbia già fatto — di presentare un apposito disegno di legge; chiedo ai colleghi delle altre parti politiche di voler fare altrettanto per quello che riterranno giusto e opportuno, in modo che fra non molto tempo sia possibile riprendere il discorso su questi argomenti così da venire incontro alle istanze che sono reclamate da una parte notevole di cittadini italiani.

L E P R E . Signor Presidente, prendo la parola per associarmi a quanto detto dal collega Borsari e cioè che rinunciamo alla votazione degli emendamenti proposti, confer-

mandone però la validità; essi avevano lo scopo, se non altro, di contribuire alla politica di contenimento dei prezzi che deve essere un obiettivo della riforma tributaria. Il disegno di legge n. 450, presentato dal mio Gruppo, e affidato in sede referente alla nostra Commissione, propone, appunto, alcune riduzioni per i generi di prima necessità. Siamo d'accordo anche noi sull'interpretazione già espressa dal Governo che non occorra l'emendamento chiarificatore per quanto si riferisce agli alberghi poichè la estensione della aliquota agevolata del 6 per cento ai pubblici esercizi assorbe di per sè quella parte di pubblico esercizio che è insita nell'albergo.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Sono stati ritirati tutti gli emendamenti sostanziali; ne rimangono due, il primo dei quali propone una migliore e più esatta formulazione dell'articolo 1 e il secondo l'aggiunta di un articolo 2 del seguente tenore: « La presente legge ha effetto dal 1ª gennaio 1973 ». Qual'è l'opinione del Governo?

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. La mia opinione diverge, a questo proposito, da quella del senatore De Luca, in quanto, per quest'ultimo, è superfluo l'accenno alla legge di delega mentre sarebbe sufficiente l'indicazione del punto preciso della normativa delegata. Io rimango, però, dell'opinione che è meglio precisare per ragioni di coerenza: si tratta, infatti, di due leggi, una del Parlamento e una, delegata, del Governo. Pertanto, se si accede a questa tesi, bisognerebbe riferirsi, oltrechè alla legge delegante al punto 4 della parte III della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Do lettura del nuovo testo dell'articolo 1 presentato dal senatore Segnana: « Il punto 4 della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in attuazione dell'articolo 5, punto 4, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è sostituito dal seguente: ».

B O R S A R I . Non è esatto, perchè le aliquote sono fissate dalla legge delegante e bisogna, pertanto, partire da quella. È giusto ai fini pratici, forse.

B A C C H I . Desidero, anzitutto, fare una osservazione che non vuole anticipare il giudizio finale sul disegno di legge, ma che si riferisce alla tecnica legislativa. Ho l'impressione che andiamo a metterci in un ginepraio dal quale non riusciremo, poi, ad uscire.

Stiamo esaminando una modificazione di un articolo della legge delega ed a ciò dobbiamo provvedere. I princìpi generali del diritto insegnano che la legge successiva deroga alla precedente, quindi se vi è una legge successiva al decreto delegato, questa legge abroga il decreto delegato nelle parti in cui è incompatibile con essa.

Attribuire carattere retroattivo ad una norma di legge ritengo che sia un principio scorretto da non seguire. È vero che qualche volta si fa, ma è meglio non farlo: la legge deve disporre per l'avvenire. O il legislatore è in grado, attraverso procedure interne che snelliscano l'*iter*, di far entrare in vigore tempestivamente la legge, oppure essa andrà in vigore nei termini normali. Pretendere che un decreto abbia effetto retroattivo è un fatto che stride con una retta concezione dei princìpi generali del diritto.

Pertanto il mio parere è di lasciare la norma così come è stata formulata; resta comunque impregiudicato il voto che la mia parte potrà dare in merito.

R I C C I . Desidero far rilevare alla Commissione che la discussione che stiamo facendo è probabilmente inutile: infatti la legge di delega è una indicazione di criteri che devono trovare attuazione in alcune forme legislative, sostitutive della legislazione ordinaria e che appunto si chiamano leggi delegate, e che una volta emanate hanno forza di legge. È questo il motivo per cui la delega può essere concessa per oggetti definiti e per tempo limitato. Pertanto, al mo-

mento in cui, in esecuzione della delega, il Governo ha emanato il decreto delegato e questo è stato pubblicato, la delega cessa di avere qualsiasi valore e qualsiasi efficacia e, quindi, non deve essere più richiamata: quello che viene richiamato è il decreto delegato. Infatti, se la delega non venisse esercitata dal Governo, questa cadrebbe nel nulla.

Stando così le cose, alla legge di delega non bisogna fare più riferimento; tutt'al più, per un richiamo storico, si deve dire: la aliquota stabilita con questo decreto del Presidente della Repubblica, in esecuzione della legge di delega numeto tot, è ridotta dal 12 al 6 per cento.

Questo serve solo a dire che il Governo nell'esercizio della norma delegata, si è attenuto ai limiti della delega. Ma è un sindacato a posteriori che non serve più, perchè il giorno in cui noi, che siamo i deleganti, abbiamo modificato l'aliquota, abbiamo contemporaneamente modificato il nostro orientamento e non quello del Governo! Quindi il richiamo serve tutt'al più a dire che il Governo ha fatto bene ad applicare l'aliquota del 12 per cento perchè così era stabilito nella legge delegata, però noi oggi diciamo che si applica il 6 per cento. È solo un richiamo, ma non una modifica.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Qui siamo di fronte a due tesi contrarie: la prima, del Governo, che dà priorità alla legge di delega; la seconda, del collega Ricci, che sostiene che la legge che va modificata è la legge delegata perchè modificando la legge delegata implicitamente si modifica la norma specifica della legge di delega.

R I C C I . La legge di delega non esiste più, ha esaurito la sua funzione nel momento stesso della emanazione della normativa delegata!

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il senatore Ricci ha però anche detto che non sarebbe contrario alla seguente dizione: « Il punto 4 della parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in esecuzione dell'articolo 5, n. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, si applica ... ».

S E G N A N A . Anzichè « in esecuzione » direi piuttosto: « emanato in esecuzione ».

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* D'accordo.

S E G N A N A . Dopo aver ascoltato le due tesi, dichiaro di essere veramente perplesso. Francamente penso che sarebbe opportuno lasciare il testo così come è stato proposto dal Governo anche perchè è da ritenersi che questa formula sia stata meditata dagli uffici legislativi sia del Ministero delle finanze che del Ministero del tesoro. Non vorrei che per desiderio di perfezionare si finisca poi col combinare qualche pasticcio.

R I C C I . Se la logica ha una sua validità, è chiaro che se noi riteniamo oggi, a delega scaduta, di modificare la legge di delega, cosa che giuridicamente non possiamo fare, ne consegue che il Governo deve modificare il decreto delegato, ma questo il Governo non può più farlo. Allora noi riteniamo che si possa fare una ripetizione temporale dei fatti e modifichiamo la legge delegata. La corrispondenza della legge delegata che modifichiamo alla legge di delega è un fatto che attiene al sindacato di legittimità costituzionale che riguarda la Corte costituzionale. Una volta, però, che la legge è stata perfettamente formata, noi modifichiamo la legge che è entrata in vigore.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'aliquota del 6 per cento prevista dall'articolo 5, n. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, si applica anche alle somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali.

Il sottosegretario Belotti suggerisce questa nuova formulazione dell'articolo unico che diverrà articolo 1 se sarà approvato un articolo aggiungito, presentato dal Governo e di cui darò lettura:

« L'aliquota del 6 per cento prevista dal punto 4 della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, emanato in esecuzione dell'articolo 5, punto 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, si applica anche alle somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali ».

B O R S A R I . Le mense della Casa dello studente, per esempio, sono considerate mense aziendali?

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, sono tutte mense parificate alle mense aziendali.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Vale il concetto dell'assimilazione: sono rese simili a quelle aziendali. Comunque potremmo aggiungere, alla fine dell'articolo, le parole « e assimilate », ma lo ritengo superfluo.

P O E R I O . Mi sembra opportuna l'aggiunta delle parole: « e assimilate ».

Z U G N O . Perchè fare delle tautologie?

P O E R I O . È un problema di buon diritto, non un problema tautologico!

Z U G N O . Ma è già applicato!

B O R S A R I . Prima erano esentate perchè non erano pubblici esercizi, ma allora le mense aziendali sono considerate pubblici esercizi?

Z U G N O . No.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Nelle mense aziendali sono comprese, sotto il profilo fiscale, anche le mense studentesche.

B O R S A R I . Io veramente non comprendo perchè si parla di mense aziendali.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che siamo in sede di votazione e che le dichiarazioni del rappresentante del Governo, soprattutto del Sottosegretario per le finanze, dovrebbero sciogliere ogni dubbio.

Il testo sostitutivo dell'articolo unico, proposto dal Governo, di cui do lettura permettendomi di apportarvi delle lievi modifiche formali, è il seguente:

« L'aliquota del 6 per cento prevista dal punto 4 della parte terza della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, emanato in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, si applica anche alle somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

È stato, inoltre, presentato sempre dal Governo il seguente articolo aggiuntivo, che, se approvato, diverrà l'articolo 2:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1973 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

B A C C H I . Sarò brevissimo. Non posso non esprimere il mio stupore per le proposte del Governo, essendo il provvedimento all'esame di iniziativa governativa. Noi ben sappiamo che tutta la legislazione in materia non è perfetta; d'altra parte non esiste una legge tributaria perfetta perchè non è attuabile e neanche auspicabile una giustizia assoluta in materia tributaria. Le imperfezioni erano apparse chiaramente nel corso della discussione in Assemblea e in sede di Commissione; molti degli emendamenti allora proposti e respinti vengono in questo momento ripresentati alla nostra attenzione. Il mio stupore sta nel fatto che ancor prima che la legge cominci ad esplicare i suoi effetti proprio il Governo pre-

senti, sia pure per il riconoscimento di una deficienza, degli emendamenti. Gli aggiustamenti in materia tributaria vanno fatti con molta circospezione e cautela anche per le considerazioni fatte dal sottosegretario Belotti. Perciò desidero rivolgere un invito al Governo affinchè in altre occasioni sia molto più cauto nel presentare emendamenti che possono dare la stura a discussioni di tal genere.

Comunque, indipendentemente da queste osservazioni, il mio Gruppo dichiara di votare a favore del disegno di legge nel nuovo testo proposto, in considerazione anche dei fini sociali che si prefigge.

P O E R I O . Dichiaro che il nostro voto è favorevole anche perchè ci sembra che vengano accolte alcune nostre richieste già avanzate a suo tempo e, purtroppo, respinte dal Governo. Ripeto, votiamo a favore perchè riteniamo che l'accoglimento di queste richieste porterà beneficio ai consumatori e, di conseguenza, alla politica dei prezzi. Detto questo, però, non possiamo non sottolineare che il metodo degli « spizzichi e bocconi », come dicono a Roma — e mi scuso dell'espressione poco parlamentare — noi non lo possiamo assolutamente accettare e se oggi, alla fine dell'anno, siamo stati costretti a dare il nostro assenso in considerazione dell'aspetto positivo di quelle che, come ho detto, riteniamo nostre precedenti richieste, per l'avvenire sappia il Governo e il Presidente della Commissione, che noi faremo valere tutti i nostri diritti, e ricorreremo a tutti gli istituti che il Regolamento ci consente pur di far trionfare la vita democratica e il buon funzionamento del Parlamento nell'interesse del Paese.

P R E S I D E N T E . In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato:

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il trattamento dei pubblici esercizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 0,10 di giovedì 7 dicembre.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT FRANCO BATTOCCHIO